

# **COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA**

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE 30 MAGGIO**

**2001**

**N 130 E DELLE LEGGI REGIONE LIGURIA N. 24 DEL 4.7.2007 e N. 4 DEL  
11.3.2008.**

### **Art.1 (Oggetto e finalità)**

- 1) Il presente Regolamento disciplina la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, salme e resti mortali, nell'ambito dei principi di cui alla Legge dello Stato 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), nonché delle Leggi Regione Liguria n. 24 del 4.7.2007 e n. 4 del 11.3.2008 e del relativo Regolamento Regionale del 11.3.2008.
- 2) Il presente regolamento ha il fine di rispettare la volontà espressa in vita dal defunto, di salvaguardare i diritti di ogni cittadino e di tutelare l'ambiente in base alle leggi sopracitate.

### **Art.2 (Cremazione)**

- 1) E' consentita la cremazione dei cadaveri di persone decedute in Castelvecchio di Rocca Barbena, nonché di persone decedute fuori del territorio comunale ma seppellite nel cimitero di Castelvecchio di Rocca Barbena; la relativa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile dopo avere verificato che la richiesta sia corredata da un certificato in carta semplice redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, attestante che il cadavere non è portatore di stimolatore cardiaco ovvero il suo avvenuto espianto; in caso di morte improvvisa, sospetta e/o segnalata all'autorità giudiziaria, dovrà altresì essere acquisito il Nulla Osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) E' consentita la cremazione dei resti mortali derivanti da esumazioni e/o estumulazioni ordinarie; se non sia decorso il periodo previsto per l'esumazione e/o estumulazione ordinaria (15 anni – 20 anni) per cremazione di salme inconsunte, come anche di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, è necessaria una certificazione di idoneità rilasciata dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

- 3) Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità previsto dalle norme sanitarie vigenti. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
- 4) Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione sarà responsabile dell'asportazione dello zinco o di altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali, come anche l'impiego di cassa idonea alla cremazione.
- 5) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
- 6) Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile, ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione in una celletta cineraria e ossaria e/o un loculo, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dal presente regolamento.

### **Art.3 (Autorizzazione)**

- 1) L'autorizzazione alla cremazione, è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto ed è rilasciata sulla base della seguente documentazione alternativa:
  - disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio), tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - la volontà testamentaria alla cremazione può anche essere manifestata per iscritto in qualsiasi altra forma purché sottoscritta e datata, anche senza autenticazione della firma ai sensi art. 21 del D.P.R. 445/2000, purché a decesso avvenuto sia depositata presso un notaio e sia resa pubblica;
  - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei propri associati, sulla base della dichiarazione di volontà di essere cremato regolarmente sottoscritta;
  - in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, dichiarazione circa la volontà del de cuius, sottoscritta dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata al Comune di decesso o di residenza, sottoscritta in presenza del dipendente comunale addetto a riceverla o nella forma dell'autocertificazione, allegando copia del documento di riconoscimento;
  - volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
- 2) In presenza di volontà testamentaria espressa da defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

- 3) Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
- 4) In mancanza di disposizione testamentaria i soggetti aventi titolo possono comunicare la volontà del defunto di essere cremato sia nel comune ove è avvenuto il decesso, sia in quello di loro residenza che ne darà comunicazione a quest'ultimo anche per via telematica o per fax, al fine del rilascio della relativa autorizzazione alla cremazione.

#### **Art. 4 (Affidamento delle ceneri)**

- 1) E' consentito l'affidamento ad uno dei soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2, a condizione che l'affidatario sia persona residente in Castelvecchio di Rocca Barbena e, nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione liberamente scelta dal defunto o da chi può manifestarne la volontà espressa in vita.
- 2) E' dunque necessario che il defunto abbia manifestato in vita, nelle forme già previste per la cremazione stessa e di cui all'art. 3 comma 1, l'affidamento con conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate.
- 3) Non è ammesso l'esercizio dell'affidamento a più soggetti, ma deve essere indicato un solo ed unico affidatario. Nel caso in cui il defunto abbia genericamente indicata la famiglia come soggetto affidatario, si potrà dare corso all'affidamento al coniuge o ad un parente, previo accordo di tutti i parenti dello stesso grado nell'individuare l'affidatario unico. Qualora vi siano contestazioni al riguardo, si potrà dare corso all'affidamento solo se la volontà del de cuius sia stata espressa in una qualunque forma per iscritto.
- 4) Le ceneri già custodite nei loculi e/o cinerari/ossari possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.
- 5) Pur nel rispetto della volontà dell'affidatario, resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto e la rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato l'affidamento delle ceneri.
- 6) Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione in un cinerario/ossario e/o un loculo, come anche nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285; potranno inoltre provvedere all'interramento delle ceneri, contenute in un'urna non biodegradabile, nel cimitero del capoluogo, negli spazi che saranno all'uopo stabiliti.
- 7) L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione, può altresì detenerla in abitazione diversa dalla residenza. Nel caso in cui l'affidatario trasferisca la propria residenza o cambi allocazione all'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione all'ufficio di Stato civile entro 10 giorni dal trasferimento, per l'aggiornamento del registro degli affidamenti, accompagnando la comunicazione con la quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa prevista.
- 8) L'urna cineraria dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione in apposita nicchia di un armadio o in un incavo della muratura o anche all'esterno ( in giardino, ad esempio) se di proprietà o pertinenza esclusiva dell'affidatario.

**Art. 5**  
**(Modalità di presentazione della domanda di affidamento ceneri)**

- 1) La domanda deve essere presentata al Sindaco e devono essere allegati alla stessa i documenti e gli atti comprovanti la volontà del defunto; la domanda può essere presentata contestualmente con quella relativa alla cremazione.
- 2) Nell'istanza, su apposito modulo, dovranno essere indicati:
  - a) i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del richiedente e/o affidatario, se diverso dal richiedente (unicamente una persona, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1° dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30.3.2001), oltre quelli del defunto delle cui ceneri si chiede l'affidamento;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso all'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e di affidamento;
  - d) la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
  - f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - g) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, entro il termine massimo di 10 giorni.

**Art. 6**  
**(Procedura di affidamento delle ceneri)**

- 1) L'urna cineraria è fornita e compresa nella tariffa di cremazione; qualora il familiare intendesse fornirla in proprio, le dimensioni devono essere in rapporto alle dimensioni della salma da cremare, l'urna potrà essere di materiale metallico o altro (ceramica, legno, ecc) purché con contenitore interno in zinco; in caso di affidamento di urna estumulata, qualora risultasse deteriorata, dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo.
- 2) Le ceneri, contenute nell'apposita urna sigillata, di cui al comma 5, art. 2 del presente regolamento, devono essere consegnate, al soggetto affidatario dal gestore del crematorio mediante processo verbale (art. 81 DPR 285/1990), previa verifica dell'atto di autorizzazione al trasporto delle ceneri ed autorizzazione all'affido personale, ovvero, quando non di competenza del gestore del crematorio ossia in un momento successivo alla iniziale tumulazione in un cinerario/ossario del cimitero del comune di Castelvechio di Rocca Barbena, da parte del custode dello stesso cimitero ove sono al momento conservate le ceneri.
- 3) A seguito della presentazione dell'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, di cui al precedente art. 4, verrà rilasciata, da parte del funzionario responsabile dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri, in base alla quale il gestore del crematorio o il custode del cimitero comunale provvederanno all'affidamento dell'urna sigillata.

- 4) L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito territoriale di questo comune; pertanto ove l'affidatario trasferisca la propria residenza in altro luogo/indirizzo o altro comune, sarà necessario richiedere al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena la modifica del precedente atto di affidamento, ovvero un nuovo atto di affidamento al comune di nuova residenza.

### **Art.7 (Dispersione delle ceneri)**

- 1) La dispersione delle ceneri è consentita – esclusivamente - sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
- 2) La volontà del defunto che siano disperse le proprie ceneri deve – chiaramente ed inequivocabilmente – emergere da:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa sottoscritta nella forma prevista dal DPR 445/2000;
  - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta, avente tra le finalità statuarie la cremazione e la dispersione delle ceneri;
  - d) dichiarazione resa in vita di fronte a pubblici ufficiali.
- 3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso e, se il decesso è avvenuto a Castelvecchio di Rocca Barbena, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 4) Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello di Castelvecchio di Rocca Barbena, o in uno Stato estero, occorrerà ottenere il nulla osta del Comune, o dello Stato estero, in cui verrà effettuata la dispersione, come nel caso in cui il decesso sia avvenuto fuori Castelvecchio di Rocca Barbena e si intenda disperdere le ceneri nel territorio di Castelvecchio di Rocca Barbena, l'autorizzazione alla dispersione dovrà essere munita di preventivo Nulla Osta alla dispersione da parte di questo Comune; sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile rilasciarlo dopo averne accertata la fattibilità.
- 5) In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi 90 giorni dalla cremazione, sarà autorizzata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune nel cimitero del capoluogo.
- 6) Le ceneri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già custodite nei cinerari/ossari e/o loculi potranno essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità del presente articolo.
- 7) Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o per interrimento dell'urna contenenti le ceneri, queste ultime dovranno essere raccolte in una apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

### **Art.8 (Modalità di presentazione della domanda di dispersione ceneri)**

- 1) La domanda deve essere presentata al Sindaco dagli aventi titolo sotto indicati e può essere presentata contestualmente con quella relativa alla cremazione:
  - a) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
  - b) dal rappresentante legale di una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei propri associati e la dispersione delle ceneri, sulla base della dichiarazione di volontà di essere cremato regolarmente sottoscritta;
- 2) All'istanza devono tassativamente essere allegati i documenti di cui al comma 2, art. 7 del presente regolamento, comprovanti la chiara ed inequivocabile volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse.
- 3) Nell'istanza, da redigere su apposito modulo, devono essere indicati:
  - a) i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale del richiedente, ed il titolo per il quale si agisce, oltre a quelli del defunto delle cui ceneri si chiede la dispersione;
  - b) l'indicazione se il defunto è già stato cremato, quando e dove e il luogo ove è al momento allocato (cimitero o in affido);
  - c) l'indicazione precisa, con allegato stralcio tipo planimetrico, del luogo ove si intende effettuare la dispersione delle ceneri ed il modo, se in terra o in mare, ovvero nell'apposito spazio all'interno dei cimiteri comunali;
  - d) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove si intendono disperdere le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000;
  - e) i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale di uno o più soggetti, diversi da quelli del comma 1 del presente articolo, che siano stati espressamente indicati dal defunto con atto scritto a procedere alla dispersione finale delle ceneri ed a sottoscrivere il relativo verbale di dispersione delle ceneri.
- 4) La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, se diverso dal responsabile del Comune come sopra individuato, nonché il luogo, la data e l'ora in cui è avvenuta la dispersione e l'eventuale nulla osta del comune di dispersione, se diverso da quello di Castelvecchio di Rocca Barbena.

## **Art. 9**

### **(Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri)**

- 1) La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 2007, è effettuata in presenza del soggetto incaricato dal comune che è individuato nella figura del Custode del Cimitero, il quale provvederà a redigere e sottoscrivere il relativo verbale di dispersione ceneri.
- 2) La dispersione in aree demaniali, o soggette a forme di tutela, avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.
- 3) La dispersione delle ceneri è consentita nel terreno, con interrimento delle stesse contenute in urna biodegradabile, unicamente nelle aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in aree private, previo consenso scritto del proprietario e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.
- 4) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 , comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).
- 5) La dispersione delle ceneri, con interrimento dell'urna cineraria in materiale

biodegradabile a profondità non inferiore ai 50 centimetri rispetto alla superficie esterna del terreno, è consentita se effettuata alla distanza non inferiore ai 50 metri da fabbricati di tipo abitativo, da strade, piste e strutture sportive, anche all'aperto tipo percorsi ginnici.

- 6) E' vietata la dispersione delle ceneri, con interrimento delle stesse contenute in urna biodegradabile, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinare al consumo umano, come individuate dalla normativa vigente e come saranno meglio precisate in successivi elaborati grafici e tecnico ambientali, ciò al fine della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano.
- 7) E' assolutamente vietata la dispersione delle ceneri nel Rio Bianco e nei suoi affluenti,
- 8) come in tutti gli altri corsi d'acqua superficiali e laghetti di raccolta d'acqua artificiali.
- 9) E' consentita la dispersione delle ceneri in mare, previo nulla osta del comune del tratto di mare di appartenenza se dovuto;
- 10) La dispersione delle ceneri in mare deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo e alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata.
- 11) La dispersione delle ceneri in mare deve avvenire mediante idoneo natante e dopo avere preavvisato l'Ufficio Circondariale Marittimo dell'ora e luogo di affondamento dell'urna biodegradabile contenenti le ceneri.
- 10) Ferma restando la possibilità per gli interessati di utilizzare un proprio mezzo da diporto, nel caso in cui invece ritenessero di avvalersi di agenzie di onoranze funebri, è necessario che il natante delle stesse sia iscritto quale unità in conto proprio ai sensi dell'art. 25 e ss. legge 472/1999, poiché è vietato utilizzare unità da diporto, a fini lavorativi, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Nautica da Diporto.

#### **Art. 10 (Tariffe)**

- 1) Per gli adempimenti previsti, preliminari e successivi, riguardanti l'autorizzazione e gli adempimenti per l'affidamento personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e per quelle riguardanti la dispersione delle ceneri stesse, sono previste le tariffe di cui all' allegato A al presente regolamento.

#### **Art. 11 (Controlli e sanzioni)**

- 1) L'Ufficio di Stato Civile potrà provvedere, con personale dipendente o dandone incarico al Corpo di Polizia Municipale, all'accertamento sulla conservazione nell'urna sigillata contenente le ceneri nel luogo e presso la persona indicata nel provvedimento autorizzativo ed altresì controllerà la corretta gestione delle operazioni inerenti l'atto finale della dispersione delle ceneri.
- 2) Ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale n. 24 del 4.7.2007, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento a

carico dei soggetti che svolgono l'attività di cremazione e degli aventi titolo di cui al 1° comma dell'art. 3 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

- 3) Ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale n. 24 del 4.7.2007, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
- 4) Ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale n. 24 del 4.7.2007, salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
- 5) Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 bis, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di cui alla legge regionale 2.12.1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati).
- 6) La violazione di cui all'art. 2 della Legge 130 del 30.3.2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da duemilacinquecento euro a dodicimilacinquecento euro.

#### **Art.12 (Registri cimiteriali)**

1) L'Ufficio di Stato Civile predisporrà un apposito Registro sul quale riportare oltre ai dati anagrafici del defunto cremato, la descrizione del luogo dove verrà tenuta l'urna, con i dati anagrafici dell'affidatario e della sua residenza, nonché degli eventuali controlli e cambi di indirizzo e, in una apposita sezione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione, se diverso dal responsabile del Comune, nonché il luogo, la data e l'ora in cui è avvenuta la dispersione e l'eventuale nulla osta del comune di dispersione, se diverso da quello di Castelvecchio di Rocca Barbena.

#### **Art. 13 (Informazione ai cittadini)**

1) Il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena promuoverà e favorirà l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme adeguate di pubblicità. Sul sito del Comune saranno divulgate informazioni telematiche su tutta la materia, mettendo a disposizione degli utenti i moduli predefiniti in base alle diverse esigenze, preavvertendo che – di massima – l'autorizzazione verrà rilasciata entro tre giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 14 (Norme di riferimento)**

1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.



**TARIFFE PER L’AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) ) Rilascio autorizzazione all’affidamento e conservazione dell’urna cineraria   | Euro 100,00 |
| 2) Variazione dell’indirizzo di residenza dell’affidatario o variazione luogo di conservazione dell’urna cineraria                     | Euro 40,00  |
| 3) ) Rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri, contenute nell’urna cineraria biodegradabile, in area cimiteriale          | Euro 100,00 |
| 4) Partecipazione dell’incaricato del Comune alle operazioni di dispersione con interrimento dell’urna biodegradabile, in area privata | Euro 200,00 |
| 5) Partecipazione dell’incaricato del Comune alle operazioni di dispersione con affondamento dell’urna biodegradabile, in mare         | Euro 300,00 |